

16 NOVEMBRE 2023

DIREZIONE

OGGETTO: SETTORE RISTORAZIONE: RINNOVO INCARICO DI CONSULENZA EX CAPO I BIS L.P. 23/90 IN MATERIA DI VARIANTI AL CONTRATTO IN ESSERE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE UNIVERSITARIA ALL'AVV. SANDRO MANICA.

Premesso che

la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 e s.m. recante "*Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore*", istituiva dell'Opera Universitaria quale Ente pubblico provinciale, attribuisce alla stessa la competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, tra cui il servizio di mensa;

Previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di ristorazione universitaria, è stato assegnato all'impresa aggiudicataria, Risto 3 s.c. l'appalto di durata triennale, rinnovabile, ed è stato sottoscritto il relativo contratto in data 14/7/2020 (giusto atto pubblico notaio Dolzani con Studio in via Grazioli n. 79 a Trento, n. repertorio 74.100, atto n. 22.201).

Alla luce della sopravvenuta situazione sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, nel contratto d'appalto, il cui schema è stato approvato con determinazione n. 117 di data 13/7/2020, è stato inserito un comma all'art. 1 che così recita: "*Sempre in relazione agli effetti prodotti dalla pandemia da Covid-19 e visto quanto rilevato in premessa, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede il prima possibile e comunque entro il 31 marzo 2021, ed in unica sede, le adeguate modifiche ai contenuti del contratto con l'obiettivo, per quanto possibile, di conseguire un riallineamento del medesimo all'equilibrio economico originario nei limiti consentiti dalla disciplina vigente, ivi compresa quella che potrà entrare in vigore durante l'esecuzione contrattuale, tenendo conto dell'intero periodo contrattuale pattuito*".

Allo scadere del termine, in data 31/3/2021 è pervenuta via pec una nota di Risto 3 s.c. (prot. Opera n. 2407) in cui l'impresa avanza delle richieste di modifica contrattuale e di natura economica.

Con determinazione n. 67 di data 08/04/2021, è stato affidato all'avv. Sandro Manica l'incarico di consulenza, ai sensi dell'art. 39 sexies, commi 2 e 2 bis della l.p. 23/1990, in materia di contrattualistica pubblica al fine di supportare il RUP nelle decisioni da adottare per dare la corretta attuazione al succitato art. 1 del contratto d'appalto nel rispetto della normativa in materia (in particolare art. 106 D. Lgs. 50/2016, art 27 l.p. 2/16 e art. 7 quater della l.p. 2/20); la durata di detto incarico è stata stimata in verosimili 30 giorni.

L'incarico di consulenza dell'avv. Manica si è concluso con supporto alla redazione della determinazione del direttore n. 150 di data 12/7/2023, a cui si rinvia per le ragioni ivi riportate, che ha rideterminato la prima scadenza contrattuale con la Risto 3 s.c. al 22/2/2024, ovvero al diverso, minor termine, qualora venisse raggiunto l'importo contrattuale originariamente previsto per la durata triennale.

Con nota del 23 giugno 2023, (prot. Opera n. 4804), la Società Risto 3 s.c. ha rinnovato la richiesta di proroga del contratto ed ha altresì formulato “*espressa istanza 434 di revisione delle condizioni economiche che dovranno essere rideterminate a seguito di apposita rinegoziazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del Contratto, dagli artt. 106 e 175 del D.lgs. 50/2016, nonché dall’art. 35, comma 4 della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6*”.

A seguito dell’istanza di modifica contrattuale di cui sopra, si rende ora necessario valutare approfonditamente la legittimità di tale richiesta rispetto a quanto pattuito nel contratto e consentito dalla normativa statale e provinciale vigente.

Preso atto della difficoltà dettata dalla cospicua normativa emergenziale prodotta durante la pandemia da Covid 19 sia a livello statale che provinciale (sulla quale ancora non si è ancora creata giurisprudenza che possa aiutare le amministrazioni nella corretta interpretazione delle norme) che si assomma alla delicata normativa in materia di varianti contrattuali;

considerato che, con riferimento ai rapporti contrattuali di durata, è stato affermato che qualora sia insorto, a causa degli effetti della pandemia, uno squilibrio delle condizioni negoziali che vada oltre l’alea normale del contratto, la clausola generale di buona fede e correttezza nell’esecuzione dei contratti, racchiusa negli artt. 1175 e 1375 cod. civ., fa insorgere nelle Parti l’obbligo di addivenire a nuove trattative, al fine di riportare l’equilibrio negoziale entro i limiti di detta alea;

visto in particolare il valore del contratto d’appalto (di oltre 16 milioni di euro) e quindi il valore delle conseguenti possibili varianti allo stesso da apportare;

verificato che all’interno dell’Ente non esistono figure professionali in possesso delle specifiche professionalità richieste per l’espletamento dell’incarico prospettato (professionalità che devono includere competenze ed esperienza specifica in tema di diritto amministrativo, civile e forense) e che risultano scoperte molte posizioni in organico (come risulta dalla recente deliberazione del Consiglio di Amministrazione in tema di fabbisogno di personale) con conseguente elevato carico di lavoro per gli uffici (lavoro ulteriormente complicato anche dalla pandemia in corso);

con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 39 sexies, commi 2 e 2 bis della l.p. 23/1990, si propone di avvalersi del supporto di un professionista esterno.

Considerato che l’avv. Sandro Manica ha già supportato il RUP nelle decisioni da adottare per dare la corretta attuazione alle richieste dell’impresa Risto 3 s.c. di modifica contrattuale e di natura economica (come da determinazioni n. 67 di data 08/04/2021) e che l’incarico è stato svolto in modo soddisfacente a favore dell’Amministrazione;

preso atto che vi è comunque la possibilità che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali; che è quindi necessario procedere con cautela con le trattative con l’impresa e che pertanto l’individuazione del professionista deve necessariamente avvenire *intuitu personae*;

considerata l’indubbia professionalità ed esperienza, in qualità di docente universitario presso l’Università degli Studi di Trento, nonché avvocato del Foro di Trento;

considerato altresì che non sono individuabili altri soggetti con analoga professionalità e conoscenza delle pregresse trattative in materia di varianti contrattuali per il servizio in oggetto;

visto il Testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I-bis della l.p. 19/07/1990 n. 23 in materia di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione, che relativamente alla durata e

cumulo degli incarichi cita “qualora alla scadenza non siano individuabili altri soggetti con professionalità idonea è possibile tuttavia rinnovare l’incarico per il perseguimento delle medesime finalità allo stesso soggetto.... senza superare la durata massima di tre anni dalla data di inizio del primo incarico”,

si ritiene necessario, per le motivazioni sopra indicate, rinnovare l’incarico all’avv. Sandro Manica.

L’attività di supporto al RUP si esplicherà nell’assistenza nei rapporti con la controparte attraverso la redazione degli atti necessari o, qualora non si addivenisse alla elaborazione di alcun documento o atto, attraverso la stesura di un parere finale che riporti le decisioni assunte e le ragioni giuridiche a supporto delle stesse.

Si precisa che la redazione dell’atto contenente l’esito della consulenza, configura una prestazione meramente occasionale e senza vincolo di subordinazione e orario, che dovrà avvenire entro il giorno 02/05/2024 (tre anni dalla data di inizio del primo incarico 03/05/2021).

Il professionista, con studio in Trento, piazza Mostra n. 15, ha manifestato per le vie brevi la propria disponibilità ad accettare l’incarico verso un corrispettivo pari ad € 4.200,00, oltre a spese generali (15%), CPA e IVA esclusi, come da preventivo (prot. Opera n. 13527 di data 13/10/2023) giudicato congruo dal Direttore dell’Ente.

Verificato che l’importo contrattuale non eccede il tetto massimo di euro 40.000,00, al netto di oneri fiscali e previdenziali per anno solare previsto al paragrafo 5 della succitata circolare né la soglia di cui all’art. 21, c. 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., che autorizza l’Ente a procedere a trattativa diretta con il soggetto ritenuto idoneo;

preso atto che è stata acquisita la documentazione di cui agli art. 39 octies, novies e undecies della legge provinciale 23/1990 (nota prot. Opera n.14779 di data 14/11/2023),

con il presente provvedimento si autorizza, ai sensi dell’art. 39 sexies, commi 2 e 2 bis della l.p. 23/1990, all’avv. Sandro Manica, con studio in Trento, piazza Mostra n. 15, P. IVA dello studio 01732860216, l’incarico di consulenza come sopra descritto, verso un importo complessivo pari ad € 6.128,30.= oneri fiscali e previdenziali e spese generali inclusi.

Fermo restando la facoltà di entrambe le parti di recedere dall’incarico, con preavviso alla controparte di almeno 15 giorni, ai sensi degli artt. 1382, 2227 e 2237 del codice civile, Opera, ha anche la facoltà di risolvere unilateralmente l’incarico in caso di inadempimento, in presenza di una violazione degli obblighi, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile; inoltre, in caso di recesso dovuto a grave inadempimento contrattuale il danno viene quantificato corrispondente ad un importo pari a un quinto del compenso pattuito.

Nello svolgimento dell’attività il soggetto si è inoltre impegnato a rispettare quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera, allegato al contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, nel caso di specie non si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. “Regolamento per la verifica della correttezza delle retribuzioni nell’esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e modificazioni di disposizioni connesse del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg” in quanto così come precisato nella Circolare APAC prot. S506/2021-838/21 “devono ritenersi esclusi dal meccanismo di verifica gli acquisti di importo

inferiore ad € 5.000,00 di cui all'art. 36 ter 1, comma 6 della L.p. 23/1990 e gli ordinativi di importo non superiore ai € 10.000,00 di cui all'art. 52 comma 7 della L.p.26/1993 e ss.mm.”.

Il testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I-bis della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23, allegato alla circolare della Provincia sopra menzionata (prot. n. PAT D319/2021/1.1-2021-6/CF/lf), precisa inoltre che gli incarichi in oggetto non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui alla L.136/2010 in conformità a quanto espresso per *“gli incarichi di collaborazione previsti dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001”* nel parere ANAC nella FAQ C7 della Sezione *“Tracciabilità dei flussi finanziari”*.

Viene dato atto che l'incarico oggetto del presente provvedimento non necessita di acquisizione del codice CUP, in quanto non rientra nel campo di applicazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Le *“Linee Guida per l'utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) Spese di sviluppo e di gestione Gruppo di Lavoro ITACA Regioni/Presidenza del Consiglio dei Ministri”* nell'aggiornamento del 14 novembre 2011 annovera infatti come *“spesa di gestione”* che non attiene ad un progetto di investimento pubblico quella derivante da *“consulenze e indagini finalizzati ad attività di supporto dei compiti assegnati istituzionalmente all'Ente (salvo il caso di spese connesse ad attività di miglioramento delle prestazioni o di innovazione di processi o prodotti)”*.

Si dà atto che ai sensi dell'art. 15 co. 3 del d.lgs. 36/2023 si individua nella figura del Direttore di Opera Universitaria il responsabile unico del progetto per l'affidamento del servizio in parola.

Si dà atto, infine, che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 *“Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore”* e ss.mm.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 di data 28 novembre 2022 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 29 dicembre 2022, n. 2506;
- vista la I^ Variazione al budget corrente anno 2023, assunta con deliberazione del Consiglio di amministrazione di data 12 settembre 2023 n. 17 e subordinata all'approvazione da parte della Giunta Provinciale;
- visto il regolamento sulle *“funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore”* approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”* e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”*;

- visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1831 di data 22 novembre 2019
- visto il Testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I-bis della L.p. 23/90 allegato alla circolare del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di rinnovare, per i motivi di cui in premessa, all’avv. Sandro Manica, con studio in Trento, piazza Mostra n. 15, P. IVA dello studio 01732860216, l’incarico di consulenza ex art. 39 sexies, commi 2 e 2 bis della l.p. 23/1990 in materia di varianti al contratto in essere di gestione del servizio di ristorazione universitaria, secondo lo schema di lettera allegato (all. 1), verso un corrispettivo pari ad 6.128,30.= oneri fiscali e previdenziali e spese generali inclusi;
2. di imputare il costo di cui al punto 1) alla macrovoce 041008 “Consulenze”, centro di costo 16 “Servizi generali” del budget dell’esercizio 2023 per € 4.348,00.= e del budget dell’esercizio 2024 per € 1.780,30.==;
3. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dal ricevimento della documentazione fiscale e secondo le modalità indicate nella lettera di incarico.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

n. all.: 1

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2023
Macrovoce 041008
Centro di costo 16 per € 4.348,00.= - PRG 305
Esercizio 2024
Macrovoce 041008
Centro di costo 16 per € 1.780,30.= - PRG 87

LA RAGIONERIA
